



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati*

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante “Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia”;

Visti i principi del decreto del Ministro della Giustizia del 21 marzo 2011, n. 44 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18.4.2011) recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24” come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012, n. 209, e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48;

Visto il provvedimento direttoriale di individuazione dei programmi per lo svolgimento delle udienze penali e civili n. 3413 del 10 marzo 2020 pubblicato in pari data sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

ART. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente provvedimento individua i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall'art. 83, comma settimo, lett. f), e dodicesimo, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché, in quanto compatibili, per i collegamenti previsti dal comma sedicesimo del medesimo articolo.

Il presente provvedimento individua, altresì, i sistemi telematici per le comunicazioni o notificazioni relative agli avvisi ed ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 83, comma tredicesimo, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Via Crescenzo, 17/c – 00193 Roma – prot.dgsia.dog@giustiziacert.it

ART. 2

(Svolgimento delle udienze civili)

Nell'ipotesi prevista dall'art. 83, comma settimo, lett. f), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020):

Skype for Business;

Teams.

I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.

ART. 3

(Svolgimento delle udienze penali)

Le udienze penali di cui al dodicesimo comma dell'art. 83 del Decreto Legge 17 maggio 2020, n. 18, si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del presente provvedimento laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.

ART. 4

(Comunicazioni e notificazioni nelle ipotesi prevista dall'art. 83, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)

Nelle ipotesi previste dall'art. 83, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, per le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, i tribunali ordinari e le procure della repubblica presso i tribunali ordinari nonché i tribunali per i minorenni e le procure della repubblica presso i tribunali per i minorenni possono utilizzare, oltre al Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali di cui alla Circolare 11 dicembre 2014 (Avvio del Sistema di Notificazioni e comunicazioni telematiche penali), anche il sistema ministeriale PEC TIAP-document@ di cui ai provvedimenti DGSIA n. 1593.U del 26 gennaio 2016 e n. 19717.U del 29.9.2016.

ART. 5

(Efficacia)

Il presente provvedimento acquista efficacia alla data della pubblicazione sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia ed è comunicato a tutti gli uffici giudiziari.

Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni del provvedimento direttoriale di individuazione dei programmi per lo svolgimento delle udienze penali e civili n. 3413 del 10 marzo 2020 pubblicato in pari data sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale S.I.A.